

- b) delle azioni d'informazione specifiche e dei programmi di attività annuali che hanno beneficiato di una sovvenzione;
- c) delle attività intraprese su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 814/2000.

*Articolo 11*

**Pubblicità**

Un elenco dei beneficiari e delle azioni d'informazione finanziate nel quadro del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto e del tasso della partecipazione finanziaria, è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*Articolo 12*

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1557/2001 è abrogato. Esso continua ad applicarsi alle azioni d'informazione approvate dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 13*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.